GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 28 aprile 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE

AL P.R.G.C. - (D.C.C. n. 33 del 02/03/2011) - PRONUNCIAMENTO DI

COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 380 – 13248/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Carmagnola:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 021-25536 del 28/09/1998;
- ha approvato trentatre Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione con deliberazione C.C. n. 30 del 02/03/2011 il Progetto Preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione con deliberazione C.C. n. 32 del 02/03/2011 il Progetto Preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 02/03/2011, il Progetto Preliminare di una successiva Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia in data 11/03/2011 (pervenuta il 22/03/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat.* 42/2011);

<u>i dati socio-economici e territoriali</u> che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 21.109 abitanti al 1971; 24.187 abitanti al 1981; 24.725 abitanti al 1991; 24.670 abitanti al 2001, dato che conferma una sostanziale stabilità demografica, nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale di 9.583 ettari, dei quali 7.456 ettari di pianura e 2.127 ettari di collina; 9.552 ettari presentano pendenze inferiori ai 5° e 31 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°. Inoltre 3.026 ettari appartengono alla Classe I^ della Capacità d'Uso dei Suoli e 5.489 ettari alla II^ Classe, (pari all'89% del territorio), denotandone l'eccellente vocazione agricola;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di *Torino*, è *capoluogo* di sub-ambito, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub-ambito;
- nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal P.T.C. è *Centro locale di livello IV* superiore, sede di servizi interurbani a scala locale;
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale, il P.T.C. lo comprende tra gli ambiti di valorizzazione produttiva e lo classifica come *Nodo di riequilibrio sotto-sistemico*;
- è individuato dal P.T.C. quale *centro turistico di interesse provinciale*, il centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) *di tipo B, di notevole rilevanza*;

infrastrutture viarie:

- è attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Cuneo-Savona;
- è attraversato dalla Autostrada A6 (Torino-Savona), dalle ex Strade Statali: n. 20 (di interesse provinciale dall'innesto con S.S. n. 29 presso Moncalieri al confine provinciale); n. 393 (ora di interesse provinciale dall'innesto S.S. n. 29 a Moncalieri Villastellone innesto con S.S. n. 20 a Borgo Salsasio) e n. 661 (ora di interesse provinciale dall'innesto con la S.S. n. 20 a Carmagnola fino al confine provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 129, n. 134, n. 135, n. 137;
- è interessato da progetti riguardanti rispettivamente i tracciati della ex S.S. n. 661 e della S.P. n. 129;

≡ assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dal Fiume Po e dai Torrenti Meletta e Stellone, i quali corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Gora di Borgo, Gora di Moneta, Gora di San Giovanni, Rio Garavella, Rio San Pietro, Rio dei Cocchi, Rio di Moneta, Rio San Pietro, Rio San Grato, Rio Venesima e Rio s.n. (tav. 174090);
- in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 1.420 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni; 238 ettari con tempo di ritorno compreso tra 3 e 5 anni e 1.045 con tempo di ritorno superiore a 50 anni;
- il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.199 ettari di territorio comunale (pari al 13% del totale);

≡ tutela ambientale:

• è interessato, per una superficie di 1.041 ettari, dalle Aree Protette Regionali istituite con il Progetto Territoriale Operativo dell'asta fluviale del Po denominate rispettivamente "Area attrezzata del Po Morto", "Riserva Naturale Speciale del Maira" e "Riserva Naturale della Lanca di San Michele";

• è altresì interessato per una superficie comunale di 280 ettari dai Biotopi Comunitari -Direttiva 92/43 CEE "HABITAT": BC10025 - "Po Morto", BC10016 - "Confluenza Po" e BC10024 - "Lanca di San Michele";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 02/03/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- 1) la rettifica dell'intersezione tra via Chieri, via Fra Luigi e via del Sole, recependo in cartografia la proposta di sistemazione dell'incrocio già presentato e autorizzato con il permesso di costruire n. 522/C;
- 2) per la sistemazione dell'incrocio tra via Chieri e via Borghetto:
 - la riclassificazione dell'insediamento residenziale consolidato da IA3.2 "Area con edificazione consolidata recente ad uso prevalentemente residenziale di tipo a più piani o in linea con alloggi aggregati, a carattere plurifamiliare" a IA3.1 "Area con edificazione consolidata recente, ad uso prevalentemente residenziale, di tipo isolato a carattere generalmente unifamiliare o a carico urbanistico equivalente";
 - la ridefinizione cartografica e normativa del SUE 43 stralciandone una parte della superficie a favore dell'ambito *AI3.1*;
 - parziale rilocalizzazione dell'area a Servizi *S25* per consentire la riorganizzazione funzionale dell'intersezione, ridestinando la restante parte a parcheggi, funzionali all'adiacente SUE 43 a destinazione terziario commerciale e residenziale;
- 3) individuazione del SUE 41 in luogo dei lotti 402,403 e dell'area a Servizi S24; definizione di un unico innesto su via Chieri in luogo di due traverse separate dall'area a Servizi S24, con ampliamento della carreggiata comunale occupando una porzione della superficie a standards da dismettere, oltre a prevedere dei percorsi pedonali e aree verdi.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), ed infine nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante sono presenti i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/05/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/04/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

- 1) di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottato con deliberazione del C.C. n. 33 del 02/03/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
- 2) **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni:
- 3) **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta